SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

308. 2 LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5ª)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

e del Vice Presidente
FORTUNATI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Di Vagno.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno » (1482), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (1525).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 2, concernente progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali.

Il presidente Martinelli ricorda che sull'articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Di questi, l'emendamento 2. 5, sostitutivo dell'intero articolo, a firma del senatore Iannelli, è stato ritirato dal proponente; gli emendamenti, ugualmente sostitutivi, 2. 7 e 2. 8, d'iniziativa rispettivamente dei senatori De Vito, Iannelli e Pinto e dei senatori Mancini ed altri, debbono ritenersi assorbiti da una nuova formulazione concordata dai presentatori suddetti. Vi sono infine taluni emendamenti sostitutivi od aggiuntivi al primo comma dell'articolo: 2. 1, 2. 2, 2. 3 e 2. 4, a firma dei senatori Borsari ed altri, e 2. 6, d'iniziativa del senatore Bolettieri.

Sugli emendamenti suddetti intervengono ripetutamente i senatori Pirastu, Bolettieri, Trabucchi e Anderlini, il sottosegretario Di Vagno ed il presidente Martinelli. In particolare, il senatore Pirastu preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista sull'emendamento concordato dalla maggioranza, esprimendo la sua ferma opposizione ai cosiddetti progetti speciali; il senatore Trabucchi chiede chiarimenti su taluni punti dell'emendamento predetto; il senatore Anderlini esprime anch'egli avviso contrario perchè l'emendamento verrebbe — a suo giudizio — ad incidere nelle competenze specifiche degli enti regionali; il senatore Bolet-

tieri illustra la portata dell'emendamento aggiuntivo 2. 6, da lui presentato.

Dopo dichiarazioni in senso favorevole all'emendamento sostitutivo concordato del relatore Cifarelli (il quale afferma che i rimanenti emendamenti proposti — ad esclusione del 2. 6 — o sono compresi nell'emendamento anzidetto o non sono riconducibili all'oggetto dell'articolo) e del rappresentante del Governo, l'emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione nei termini seguenti: « I progetti speciali di interventi organici nelle Regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto: la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; la utilizzazione e la salvaguardia di risorse naturali; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo ».

Il Presidente dichiara, pertanto, preclusi gli emendamenti 2. 1, 2. 2, 2. 3 e 2. 4. Lo emendamento 2. 6, d'iniziativa del senatore Bolettieri, è successivamente ritirato dal proponente, che si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore Cifarelli fa, a questo punto, talune precisazioni di ordine tecnico-legislativo in merito al sesto comma dell'articolo 1, rimasto accantonato nella seduta di ieri. Dopo ripetuti interventi del senatore Pirastu, del relatore e del presidente Fortunati, la Commissione decide di accantonare ulteriormente il comma suddetto, rinviandone la trattazione in sede di esame dell'articolo 11.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare quattro emendamenti intesi ad aggiungere, dopo l'articolo 2, un articolo ulteriore: gli emendamenti 2. 0. 1 e 2. 0. 2, a firma del senatore Iannelli, l'emendamento 2. 0. 3, del senatore De Vito, e l'emendamento 2. 0. 4 dei senatori Mancini ed altri.

Il senatore Formica annuncia la presentazione di un nuovo emendamento, a firma anche dei senatori Iannelli e De Vito, in sostituzione di quelli in precedenza indicati, con il quale si dispone che in attuazione del programma economico nazionale il CIPE approva con sua deliberazione i progetti speciali di cui al precedente articolo 2 proposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dalle Regioni, sentito il Comitato di cui al comma quinto del precedente articolo 1, dopo la necessaria istruttoria. A tale istruttoria provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno su sua iniziativa o su richiesta delle Regioni interessate. Si dispone, inoltre, che alla attuazione delle deliberazioni del CIPE provvede il Ministro suddetto che indica gli obiettivi, le modalità e i tempi di esecuzione, nonchè i mezzi finanziari per la realizzazione degli interventi. L'emendamento stabilisce che l'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati.

Intervengono ripetutamente i senatori Trabucchi, Morlino, Anderlini (che preannuncia il suo voto contrario), Mancini (il quale, dichiaratosi perplesso sulla validità della formulazione in esame, si riserva a titolo personale di esporre più estesamente alcuni rilievi in Assemblea), Buzio, Formica, (che, sottolineato lo sforzo di mediazione compiuto per superare i diversi punti di vista, pone in rilievo gli aspetti fondamentali salvaguardati dall'emendamento concordato) e Pirastu (che espone l'avviso contrario del Gruppo comunista, in particolare per le perplessità sollevate dalla procedura proposta). Agli oratori intervenuti replica il relatore alla Commissione, il quale, affermato che presupposto dei cosiddeti progetti speciali è che si operi in settori non di competenza delle Regioni e dettosi convinto che la formulazione proposta sia la migliore e tale da conferire maggiori poteri alle Regioni stesse, invita a votare l'emendamento in questione.

Infine, preso atto dell'avviso favorevole del rappresentante del Governo, la Commis-

sione accoglie l'emendamento aggiuntivo proposto.

Il presidente Martinelli dà lettura di una lettera con cui il Presidente del Senato, prendendo atto della comunicazione fattagli in via breve, secondo la quale la Commissione finanze e tesoro potrebbe non essere in grado di concludere nelle due sedute odierne l'esame dei disegni di legge sugli interventi nel Mezzogiorno, chiede al presidente Martinelli — avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 29, comma settimo, del Regolamento — di convocare la Commissione in via straordinaria a partire dalla giornata di domani e per i giorni seguenti, compresa la domenica, fino all'esaurimento dell'esame dei detti provvedimenti, in modo da consentire il puntuale rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inizio della discussione in Aula nella seduta antimeridiana di martedì 6 luglio.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3. 2, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri: esso tende a stabilire che gli interventi straordinari affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni.

Il senatore Pirastu chiarisce che l'emendamento si differenzia dal testo governativo e dagli emendamenti presentati dai senatori De Vito ed altri (3. 7) e Mancini ed altri (3. 9), poichè non limita con una data l'applicazione della norma.

Dopo che i senatori De Vito e Formica hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti 3. 7 e 3. 9, seguono brevi interventi dei senatori Scardaccione e Cifarelli, i quali precisano che la fissazione di un termine è motivata dalla necessità di consentire alle Regioni l'esercizio dei poteri in tema di interventi straordinari solo una volta che abbiano raggiunto la pienezza dell'efficienza amministrativa.

Posto ai voti, dopo l'avviso contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 3. 2 non viene accolto dalla Commissione, la quale approva invece il primo comma dell'articolo 3: in esso si stabilisce che gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, saranno realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si atterranno alle norme della legge in esame, nonchè agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali.

Viene altresì approvato l'emendamento 3. 10, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri, che aggiunge in fine al primo comma testè approvato, le parole: « nonchè alle direttive del CIPE ».

Viene quindi accolto l'emendamento 3. 13, d'iniziativa del senatore Andò, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3: esso stabilisce che per le regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvederà, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La Commissione non accoglie invece lo emendamento 3. 3, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, nel quale si stabilisce la abrogazione delle norme relative ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. Il senatore Formica illustra quindi l'emendamento 3. 11, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri, con il quale si stabilisce che i decreti di trasferimento alle Regioni delle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, riguarderanno oltrechè le attribuzioni di competenza del Ministro per il Mezzogiorno, anche le attribuzioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei lavori pubblici.

Il relatore Cifarelli si dichiara contrario, poichè le materie concernenti l'industria non sono di competenza regionale. Il senatore Anderlini, pronunciandosi in senso favorevole, ritiene che, in proposito, possa interpretarsi estensivamente l'articolo 118 della Costituzione.

Dopo che il rappresentante del Governo si è pronunciato in senso favorevole, l'emen-

damento viene approvato dalla Commissione, la quale accoglie altresì il terzo comma così modificato.

La norma dispone che con i decreti di trasferimento saranno trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per il Mezzogiorno, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei.

Su proposta del senatore Chiaromonte, l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 3 è rinviato al momento in cui verranno discusse le norme finanziarie.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3. 0. 1, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, aggiuntivo di un articolo 3-*bis*; esso tende all'abrogazione delle disposizioni relative alla sfera territoriale di applicazione, contenute nell'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto si riferisce al Lazio, alle Marche ed alla Toscana.

Il senatore Cifarelli avverte che occorre decidere anche sull'emendamento 1. 1 (d'iniziativa dei senatori Efisio Corrias ed altri), ieri accantonato, il quale tende a precisare la locuzione « territori meridionali ».

Esprimendo avviso contrario all'emendamento 3. 0. 1, il relatore si dichiara invece favorevole all'emendamento dei senatori Efisio Corrias ed altri, qualora opportunamente modificato: in particolare, il relatore ritiene che la specificazione dei « territori meridionali » dovrebbe far riferimento all'articolo 1 del testo unico n. 1523, già menzionato.

Dopo che il senatore Anderlini si è pronunciato in senso contrario all'emendamento 3. 0. 1, il quale, a suo avviso, avrebbe una sua ragione di essere solo qualora si provvedesse allo scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, e dopo che il senatore Cifarelli ed il sottosegretario Di Vagno si sono espressi in senso contrario all'emendamento, lo stesso — modificato dal senatore Borsari, con l'eliminazione del riferimento allo scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno — viene respinto dalla Commissione, la quale invece approva l'emendamento 1. 1 dei senatori Corrias ed altri, che costituirà il secondo comma dell'articolo 1. La norma stabilisce che per « regioni meridionali » si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Il senatore Masciale illustra quindi l'emendamento 4. 2, concernente la cessazione della Cassa per il Mezzogiorno dalle sue funzioni ed attribuzioni a partire dal 1° gennaio 1972, ed il trasferimento delle dette attribuzioni ad una Commissione nazionale presieduta dal Ministro del bilancio e composta dai presidenti delle Giunte regionali, nonchè da adeguate rappresentanze dei sindacati dei lavoratori e degli organismi di massa riconosciuti a livello nazionale. L'emendamento — dichiara l'oratore — si ispira al giudizio critico che il Gruppo del PSIUP dà all'operato della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presidente Martinelli osserva che l'emendamento può forse considerarsi precluso in relazione alle decisioni sinora adottate dalla Commissione. Il senatore Stefanelli esprime avviso contrario, rilevando che la Commissione non ha ancora espresso un voto definitivo sulla permanenza o meno della Cassa per il Mezzogiorno.

Dopo interventi dei senatori Cifarelli e Bolettieri (i quali dichiarano di ritenere esistente la preclusione) e del senatore Anderlini, il quale osserva che, qualunque sia la decisione della Commissione sull'emendamento 4. 2, il problema della permanenza della Cassa non può considerarsi risolto, il presidente Martinelli avverte che l'emendamento, per la parte che fissa un termine per la cessazione delle funzioni della Cassa, verrà messo ai voti.

L'emendamento, posto in votazione, dopo avviso contrario del relatore e del Governo, viene respinto dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti 4. 3, di iniziativa dei senatori De Vito ed altri e 4. 6, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri: essi tendono a premettere all'articolo 4 — relativo all'attività della Cassa a servizio delle Regioni — la fiassazione di una data, che l'emendamento 4. 3 stabilisce al 31 dicembre 1973 e l'emendamento 4. 6 al 31 dicembre 1972.

Il senatore Formica rileva che lo spirito degli emendamenti è quello di favorire le Regioni — le quali si trovano ancora in fase di organizzazione — offrendo ad esse la possibilità di ricorrere alla Cassa per la progettazione e l'attuazione degli interventi straordinari: pertanto, ritenendo più utile prolungare nel tempo tale possibilità, ritira il proprio emendamento.

Dopo brevi interventi dei senatori De Luca e Scardaccione, favorevoli all'emendamento De Vito, il senatore Anderlini annuncia un proprio emendamento al primo comma dell'articolo 4, dichiarandosi inoltre contrario all'approvazione del secondo comma. L'emendamento del senatore Anderlini tende all'abolizione del termine « attuazione » contenuto nel primo comma.

Messo ai voti, l'emendamento viene respinto dalla Commissione, la quale approva invece il primo comma dell'articolo 4, modificato secondo l'emendamento del senatore De Vito.

La norma dispone che fino al 31 dicembre 1973 la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvederà alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge, nonchè di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.

Viene quindi illustrato dal senatore Borsari l'emendamento 4. 1, soppressivo del comma secondo dell'articolo 4. Messo ai voti, l'emendamento non viene accolto dalla Commissione, la quale approva invece gli emendamenti 4. 4, d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri, e 4. 7, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri, i quali tendono a sostituire la cifra di un miliardo di lire — indicata nel secondo comma — con la cifra di 4 miliardi di lire.

La Commissione approva quindi il secondo comma dell'articolo 4, nel testo modificato. La norma dispone che per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Viene altresì approvato l'emendamento 4. 5, d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri, identico all'emendamento 4. 8, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri: esso stabilisce che anche dopo il 31 dicembre 1973 la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati potranno assistere le Regioni, su loro richiesta, nella progettazione degli interventi straordinari.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4. 0. 2, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, il senatore Formica illustra l'emendamento 4. 0. 3 (proposto dai senatori Mancini ed altri) per il quale le società finanziarie e gli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno devono trasferire o istituire gli uffici centrali e le sedi sociali nelle Regioni meridionali. La norma — sottolinea l'oratore — mira ad evitare l'accentramento delle funzioni ed a favorire la creazione di quadri dirigenti nelle Regioni meridionali. Il relatore Cifarelli, pur riconoscendo la legittimità dell'esigenza prospettata, dichiara di non ritenere che essa possa essere soddisfatta dalla norma proposta, che non sembra, inoltre, in armonia con i princìpi del diritto comune; pertanto si pronuncia contro l'approvazione.

Dopo brevi interventi, in senso contrario del senatore Morlino, ed in senso favorevole del senatore Stefanelli, e dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento 4.0.3, posto ai voti, viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Di Vagno.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno » (1482), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (1525).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli, iniziando dall'articolo 5.

Il presidente Martinelli avverte che il primo comma dell'articolo è assorbito nell'ultimo comma dell'articolo 2-*bis*, precedentemente approvato.

Vengono presentati emendamenti dai senatori Li Vigni e Masciale; Borsari ed altri; De Luca; e De Vito. Dopo ampio dibattito, al quale partecipano il presidente Martinelli, i senatori Masciale, Borsari, De Luca e Scardaccione, il relatore Cifarelli e il sottosegretario Di Vagno, la Commissione approva lo emendamento 5. 4, presentato dal senatore De Luca, tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « sei » con l'altra: « dieci ». L'emendamento 5. 3 è dichiarato precluso dal presidente Martinelli; gli emendamenti 5. 2 e 5. 2/1 vengono invece respinti dalla Commissione, mentre un emendamento presentato dal senatore De Vito e l'emendamento 5. 5 del senatore De Luca vengono ritirati.

L'articolo 5 è approvato con la sopra menzionata modificazione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Dopo interventi del presidente Martinelli, dei senatori De Vito, Formica e Cifarelli e del sottosegretario Di Vagno, la Commissione approva un emendamento presentato dai senatori De Vito, Iannelli e Pinto; Andò; Mancini, Formica e Ferri. Esso tende a sostituire, nel primo comma dell'articolo, le parole: « 31 dicembre 1975 » con le altre: « 31 dicembre 1980 ».

Viene parimenti approvato un emendamento, presentato dai senatori De Vito, Iannelli e Pinto; Mancini, Formica e Ferri, tendente ad inserire, dopo il primo comma, i seguenti: « Lo stato di previsione della spesa contiene per ciascuno dei capitoli o raggruppamento dei capitoli di spesa di investimento, l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico predetto.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge ».

L'emendamento 6. 12, presentato dal senatore Andò, risulta assorbito dall'emendamento testè approvato.

Il secondo comma dell'articolo 6 è quindi approvato nel testo presentato dal Governo.

Su proposta dei senatori De Vito, Iannelli e Pinto; Mancini, Formica e Ferri; e Andò, il terzo comma viene invece sostituito dalla seguente nuova formulazione: « Sino al 31 dicembre 1980 la percentuale degli investimenti annualmente effettuati dagli Enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'articolo 43 del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. L'importo complessivo degli investimenti degli Enti e delle aziende predette nelle regioni meridionali deve essere non inferiore al 60 per cento del totale degli investimenti da essi comunque effettuati ».

L'emendamento 6. 1 viene dichiarato precluso, mentre — su proposta dei senatori Borsari ed altri, e dopo interventi dei senatori Pirastu, Cifarelli e del sottosegretario Di Vagno — la Commissione approva l'aggiunta, dopo il terzo comma, del seguente: « Gli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengano indicati l'ammontare dei nuovi posti di lavoro, le ubicazioni per Regione, l'importo degli investimenti ».

Il quarto comma dell'articolo 6 del testo governativo è approvato senza modificazioni.

Dopo interventi dei senatori Anderlini, Formica, De Luca, Mancini, del presidente Martinelli, del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie un

emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Vito, Iannelli e Pinto; Mancini, Formica e Ferri; e Andò, in materia di interventi dell'IMI.

Si apre quindi il dibattito sull'articolo 7.

Dopo che il senatore Pirastu si è dichiarato contrario agli incentivi per le grandi imprese commerciali, il senatore Formica illustra un proprio emendamento all'articolo 7; esso è inteso ad evitare il mantenimento di due livelli di disposizioni generali (CIPE e Ministro per gl'interventi nel Mezzogiorno), che, a suo avviso, permarrebbero sulla base della formulazione prospettata nell'emendamento sostitutivo proposto dai senatori De Vito, Iannelli e Pinto. Sul punto si apre un dibattito, al quale partecipano i senatori Formica, Mancini, De Vito (questi chiarisce che l'approvazione implicita delle direttive proposte dal Ministro per il Mezzogiorno è prevista allo scopo di evitare un rallentamento degli interventi), Scardaccione, Pirastu (contrario all'emendamento De Vito), il relatore Cifarelli (favorevole all'emendamento De Vito) ed il sottosegretario Di Vagno, che ritiene preferibile il testo governativo, pur dichiarandosi disponibile nei confronti di modificazioni migliorative.

Successivamente, dopo che il senatore Formica ha dichiarato di ritirare l'emendamento, rimettendosi anch'egli alla formulazione del Governo (lo stesso senatore Formica aveva inoltre ritirato gli emendamenti relativi alle iniziative sulla commercializzazione, riservandosi di ripresentarli in Assemblea), la Commissione approva l'emendamento De Vito con talune modifiche tecniche, salvo il terzo comma riguardante l'approvazione implicita, al quale lo stesso senatore De Vito — *dopo un intervento del senatore Anderlini* — dichiara di rinunciare.

Su suggerimento del presidente Martinelli, si decide di costituire l'ultimo comma in articolo autonomo.

Successivamente, il senatore Pirastu illustra un emendamento del Gruppo comunista, volto ad aggiungere un articolo 7-*ter*, relativo ai criteri generali per la concessione degli incentivi (con particolare riguardo alle imprese a più basso investimento per addetto). Lo stesso senatore dichiara poi di non insistere sull'emendamento, con riserva di ripresentarlo in Assemblea, dopo che il relatore Cifarelli si è dichiarato favorevole alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore Premoli, dal canto suo, dichiara che il Gruppo liberale rinuncia ai propri emendamenti, con riserva di ripresentarli in Aula.

Il senatore De Vito illustra quindi un emendamento, firmato anche dai senatori Jannelli e Pinto, sostitutivo dell'articolo 8 e volto ad organizzare più razionalmente la tipologia delle incentivazioni.

Illustra altresì un emendamento aggiuntivo, relativo alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, per le quali viene prevista l'assistenza dell'ENAPI. Il senatore De Vito dichiara successivamente di mantenere l'emendamento limitatamente al primo comma, dopo che il senatore Pirastu si è dichiarato contrario all'intervento dell'ENAPI (trattandosi tra l'altro di materia di competenza regionale).

Successivamente, dopo un breve dibattito sul problema della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione alla riunione del Consiglio dei ministri annunciata per domani (in materia intervengono il sottosegretario Di Vagno, il senatore Morlino, il relatore Cifarelli ed il presidente Martinelli), la Commissione approva con talune modifiche formali l'emendamento sostitutivo del senatore De Vito (restando in tal modo preclusi gli emendamenti del gruppo comunista allo stesso articolo), nonchè un emendamento aggiuntivo dei senatori Fada e Martinelli sugli impianti di dissalamento dell'acqua marina.

Il sottosegretario Di Vagno dichiara quindi di essere stato informato che il ministro Taviani si è recato a conferire con il Presidente del Consiglio e prega la Commissione di soprassedere dall'apportare emendamenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, prospettando altresì l'oppor-

tunità di attendere la discussione in Assemblea per ulteriori richieste finanziarie.

Il senatore Pirastu considera inaccettabile l'ipotesi di concedere una fiducia in bianco al Governo, senza ottenere garanzie di un'adeguata integrazione degli stanziamenti.

Il senatore Formica sottolinea invece la opportunità di rimettere con urgenza il disegno di legge all'Assemblea, riservando alla discussione in Aula la trattazione degli emendamenti attinenti agli aspetti finanziari.

Concordano con tale tesi sia il relatore Cifarelli, sia i senatori Morlino e Bolettieri.

Il senatore Chiaromonte, invece, dopo avere rilevato criticamente l'assenza dei Ministri competenti dalle sedute della Commissione, si dichiara contrario alla tesi prospettata dai senatori Formica e Morlino.

Al precedente oratore si associa il senatore Anderlini.

Il senatore Perna sottolinea, dal canto suo, che in ogni caso la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità politica di pronunciarsi anche in sede di Commissione sulle ulteriori richieste di stanziamenti.

Il senatore Morlino sottolinea che, in materia finanziaria, la maggioranza deve sentirsi strettamente collegata col Governo (il quale, tra l'altro, si accinge a provvedere su materia connessa con quella ora in esame), onde appare corretto attendere di conoscere tali decisioni del Governo.

Il presidente Martinelli, dopo aver valutato positivamente l'andamento dei lavori della Commissione, che a suo avviso potranno concludersi nella giornata di domani (assicurando in tal modo il rispetto del calendario dell'Assemblea) dichiara di ritenere soddisfacenti le comunicazioni del sottosegretario Di Vagno, dalle quali è possibile valutare che il Governo non ha assunto una posizione negativa in tema di stanziamenti.

La Commissione decide pertanto di tornare a riunirsi domani alle ore 9,30 per proseguire il dibattito.

La seduta termina alle ore 22,15.

ISTRUZIONE (6ª)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa mercoledì 30 giugno.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Gianquinto, Premoli, Ferroni e il relatore Spigaroli, si stabilisce di passare alla votazione dei singoli commi dell'articolo 11, che riguarda la competenza del consiglio direttivo della Biennale: sono accolti con la modifica al punto *a*) del secondo comma, già approvata nella precedente seduta.

Resta accantonato un emendamento, proposto dal Governo, aggiuntivo di due ulteriori commi, concernenti i poteri di vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri e dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro; conseguentemente si soprassiede dalla votazione dell'articolo nel suo insieme.

Si passa all'esame dell'articolo 11-*bis*, che tratta del regolamento del personale dell'Ente.

Il sottosegretario Romita illustra due emendamenti del Governo: secondo il primo, detto regolamento dovrà essere approvato con decreto (anzichè del Presidente della Repubblica) del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro nonchè previo parere dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; a mente del secondo, il consiglio direttivo dell'Ente, nel determinare il regolamento in questione, non dovrà sottoporlo al parere del collegio dei sindaci.

Si dichiarano favorevoli a quest'ultimo emendamento i senatori Ferroni e Premoli; il senatore Gianquinto ne chiede l'accantonamento, dopo essersi dichiarato contrario nel merito.

Dopo un intervento del senatore Antonicelli, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione; l'emendamento soppressivo, messo ai voti, viene approvato (votano in senso negativo i senatori comunisti).

Sul primo emendamento, poi, vengono presentati due sub-emendamenti: il senatore Limoni propone la soppressione del concerto col Ministro del tesoro ed il relatore Spigaroli suggerisce di integrare la norma nel senso che, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla trasmissione, il regolamento debba intendersi approvato.

Si apre il dibattito.

Contrari a modifiche nel senso indicato si dicono i senatori Gianquinto e Ferroni; quest'ultimo suggerisce di inserire il sub-emendamento del relatore non al comma sostitutivo proposto dal Governo, ma al testo della Sottocommissione.

Favorevoli all'emendamento nel testo formulato dal Governo sono invece i senatori Premoli e Dinaro, che sottolineano la particolare competenza del Ministero del tesoro in materia di trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti pubblici. Anche il senatore Bertola consente con tale punto di vista avendo delle riserve sull'opportunità dei due sub-emendamenti, sui quali, poi, in un ulteriore intervento, il senatore Gianquinto, in via subordinata, invece si dice favorevole. Replicano il relatore, che mantiene il proprio sub-emendamento, ed il sottosegretario Romita, che si rimette alla Commissione quanto alla proposta del senatore Limoni, dichiarandosi invece disponibile quanto alla proposta del relatore, peraltro con il prolungamento del termine da sessanta a novanta giorni.

Si passa alla votazione.

Viene accolto anzitutto il sub-emendamento del senatore Limoni (votano in senso contrario i senatori Premoli, Dinaro e Franca Falcucci); poi è approvata la disposizione concernente i termini proposta dal relatore Spigaroli con la modifica suggerita dall'onorevole Romita, dopo che la Commissione ha respinto una richiesta dei senatori Ferroni e Gianquinto tendente a tenere ferma la durata del termine originariamente proposta dal relatore. L'emendamento del Governo, infine, è approvato nel suo insieme, con una ulteriore modifica formale suggerita dal senatore Limoni, e dopo che la Commissione (con una votazione per parti separate chiesta dai senatori Ferroni e Gianquinto) ha confermato il mantenimento del parere obbligatorio dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 11-*bis* è infine approvato nel complesso, nel testo modificato; votano contro i senatori comunisti, si astengono i senatori Ferroni e Premoli.

Si passa all'articolo 12, recante norme, fra l'altro, nella durata in carica del consiglio direttivo della Biennale: l'articolo è approvato nel testo della Sottocommissione, senza dibattito.

Si prende in esame l'articolo 13 sul funzionamento del predetto organo direttivo della Biennale.

Il senatore Spigaroli propone la soppressione del secondo comma (stabilisce la pubblicità delle adunanze in cui il consiglio esamina e delibera determinate materie); sullo stesso secondo comma il senatore Gianquinto propone un emendamento di natura formale. Un terzo emendamento, al terzo comma, è proposto dai senatori Codignola e Ferroni ed ha fini di coordinamento con l'articolo 15.

Si apre il dibattito: sono favorevoli all'emendamento soppressivo i senatori Premoli e Dinaro; quest'ultimo oratore sostie-

ne che la pubblicità dei lavori del consiglio dovrà essere assicurata, peraltro non con l'ammissione di pubblico alle adunanze, ma consentendo a chiunque vi abbia interesse di prendere visione dei verbali.

Si pronuncia invece per il mantenimento del testo il senatore Gianquinto, mentre i senatori Ferroni, Codignola e Antonicelli assumono una posizione intermedia: il senatore Ferroni propone di non prevedere la presenza del pubblico in occasione delle discussioni relative sia al bilancio annuale, preventivo e consuntivo, sia ai rapporti con le nazioni partecipanti alle manifestazioni dell'Ente; il senatore Antonicelli prospetta anche l'opportunità di non prevedere la pubblicità dei dibattiti attinenti alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, dei redditi e dei proventi; mentre il senatore Codignola giudica accettabili le limitazioni prospettate dai due precedenti oratori solo a condizione che, in ogni caso, i verbali delle adunanze siano effettivamente accessibili per il pubblico; propone poi un emendamento (formale) al secondo comma.

Nel dirsi contrario alla esclusione del pubblico nelle ipotesi considerate, il senatore Romano, poi, propone — a garanzia della regolarità dei lavori — l'estensione alle adunanze pubbliche del Consiglio delle norme che disciplinano la presenza degli estranei nelle sedute dei consigli comunali.

Ha quindi la parola il senatore Spigaroli, che dichiara di non insistere sul proprio emendamento soppressivo e di aderire alle soluzioni prospettate dai senatori Ferroni, Codignola ed Antonicelli. Consente con tale avviso anche il rappresentante del Governo, che si dice altresì disposto ad accettare lo emendamento del senatore Romano, opportunamente integrato con una disposizione tendente a prevedere, in materia di pubbliche adunanze, un apposito regolamento interno del consiglio direttivo.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore Premoli e Dinaro fanno proprio l'emendamento soppressivo del secondo comma: messa ai voti, la proposta non è accolta dalla Commissione, che approva invece gli emendamenti al secondo comma formulati dai senatori Codignola, Ferroni ed Antonicelli (votano in senso contrario i senatori comunisti) nonchè la norma aggiuntiva proposta dal senatore Romano, modificata nei termini suggeriti dall'onorevole Romita (votano contro i senatori Premoli e Dinaro).

Sono poi approvati, senza dibattito, lo emendamento al secondo comma proposto dal senatore Gianquinto e l'emendamento al terzo comma proposto dai senatori Codignola e Ferroni. In fine, in un testo concordato (dopo interventi dei senatori Gianquinto, Dinaro, Premoli, Limoni, del relatore e del sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione) è approvato anche l'emendamento relativo alla pubblica disponibilità dei verbali, proposto dai senatori Dinaro e Codignola, cui il senatore Premoli dichiara di associarsi.

L'articolo 13 è infine accolto nel suo insieme, nel testo modificato. Annunciano voto contrario i senatori Dinaro, Premoli e Gianquinto, a nome, rispettivamente, dei gruppi del Movimento sociale, liberale e comunista.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio, alle ore 9,30, con l'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TOGNI

indi del Vice Presidente
AVEZZANO COMES

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Lauricella e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Cavezzali.

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata** » **(1754)**, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Agevolazioni per l'edilizia** » **(299)**;

« **Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato** » **(418)**, d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane** » **(532)**, d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri;

« **Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione** » **(1579)**, d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri.

(Esame e rinvio).

Il presidente Togni riferisce ampiamente sul disegno di legge n. 1754.

Premessa la necessità e l'urgenza di un provvedimento che imprima un forte impulso alle costruzioni residenziali, ed in particolare a quelle di tipo popolare ed economico, ed individuato in almeno 350.000 vani il fabbisogno minimo annuo di abitazioni del nostro Paese, l'oratore sottolinea che, per raggiungere detti scopi prioritari, i provvedimenti legislativi debbono essere congegnati in modo da riuscire a mobilitare tutte le risorse disponibili, escludendosi finalità preminentemente politiche o impostazioni ideologiche che non dovrebbero sussistere in una società libera e democratica quale è la nostra, e che, comunque, cozzano contro precise esigenze operative.

In questo contesto — che postula lo snellimento delle procedure, il decentramento delle competenze, un maggior sviluppo della pianificazione del territorio, più incisivi strumenti urbanistici — deve essere valutato, ad avviso dell'oratore, il disegno di legge in questione.

Passando a un esame analitico del provvedimento, il senatore Togni individua, anzitutto, una serie di punti sui quali, a suo giudizio, la Commissione dovrebbe pronunciarsi: tra questi, la necessità che la futura legge sia articolata in modo da assicurare adeguate soluzioni al problema della casa nei suoi diversi aspetti e da perseguire finalità di alto valore sociale, allo scopo di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle famiglie italiane; la necessaria rispondenza alle obiettive esigenze tecniche e amministrative di tutte le norme contenute nella legge; l'opportunità di realizzare un razionale snellimento delle procedure riguardanti la formazione dei programmi di intervento, gli appalti delle costruzioni e l'assegnazione e gestione degli alloggi costruiti da enti pubblici; l'esigenza che i programmi di intervento pubblico siano articolati in modo da contribuire alla creazione di moderni quartieri aperti a tutti gli insediamenti e autosufficienti, che non abbiano caratteri classisti e non siano semplici dormitori di lavoratori; il riconoscimento del ruolo e delle competenze delle Regioni; la necessità che il provvedimento in esame sia seguito al più presto dall'attesa legge-cornice urbanistica; la necessità, per ragioni giuridiche, economiche e di equità, di meglio precisare i valori delle proprietà immobiliari da espropriare (fermi restando i criteri ispiratori della legge) e il loro utilizzo per quanto attiene alle zone edificate e urbanizzate ed ai centri storici (evitando di creare disparità di trattamento tra i cittadini, e valutando l'opportunità di eventuale prelievo delle plusvalenze delle aree non soggette a esproprio); la necessità di limitare l'ambito degli espropri in rapporto alle effettive possibilità e necessità dell'edilizia pubblica; il riesame della destinazione delle costruzioni comprese nei programmi di intervento pubblico; l'evidente necessità di predisporre in modo concreto il finanziamento dei programmi di costruzioni assistiti da contributo erariale, per la cui realizzazione occorrerà disporre tempestivamente di mutui adeguati; una più equa ripartizione delle aree espropriate ai fini dell'acquisizione della proprietà e delle costruzioni da realizzare sulle medesime (ciò anche per il dovuto rispetto del precetto contenuto nell'articolo 47 della Costituzione e per il doveroso incoraggiamento della formazione del risparmio popolare da investire nell'abitazione familiare); l'opportunità di fa-

vorire la concessione di un diritto di superficie, differenziando gli oneri posti a carico del superficiario da quelli a carico di chi acquista le aree in proprietà (differenziazione non prevista nell'articolo 35).

Il senatore Togni, dopo aver citato dati a dimostrazione della propensione popolare per l'acquisizione in proprietà dell'abitazione e dopo aver ricordato il declino, riscontrabile in questi ultimi anni, dell'intervento pubblico in questo settore, si sofferma diffusamente su taluni articoli del disegno di legge: tra l'altro, il relatore auspica una semplificazione delle procedure previste nell'articolo 3; dichiara di ritenere pletorica la composizione dei Consigli di amministrazione degli IACP prevista all'articolo 6; esprime avviso contrario all'affrettato scioglimento dell'ISES, dell'INCIS e della GESCAL (articolo 8); reputa opportuno sopprimere il richiamo ai risanamenti anche conservativi degli agglomerati urbani ed errato quello ai parchi nazionali contenuti nell'articolo 9; esprime dubbi di costituzionalità su talune disposizioni contenute nel titolo II (riguardante norme sull'espropriazione per pubblica utilità) e sull'articolo 35, relativo all'utilizzazione delle aree espropriate; suggerisce di elevare dal 15 al 30 per cento il minimo e dal 30 al 50 per cento il massimo della quota di aree vincolate che può essere ceduta in proprietà (articolo 35, comma undicesimo), esprime infine rilievi di vario genere sul contenuto degli articoli 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 67 e 73; conclude riservandosi di sottoporre alla Commissione emendamenti su taluni dei problemi testè indicati, allo scopo di rendere concretamente operante il provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore Crollalanza, il quale chiede un rinvio della discussione per consentire ai componenti della Commissione di esaminare la relazione del presidente Togni, in corso di distribuzione.

Si dichiarano contrari al rinvio: il senatore Poerio, il quale, nel ribadire le osservazioni formulate dal Gruppo comunista nella precedente seduta, ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione decise di iniziare quest'oggi il dibattito; il senatore Raia, a giudizio del quale la discussione non è subordinata alla relazione sul disegno di legge; il senatore Bonazzi, che ribadisce la urgenza del provvedimento, anche in considerazione della gravità della situazione edilizia; il senatore Lucchi, a cui giudizio non si può impedire di parlare agli oratori che si ritengono pronti per la discussione.

Si dichiara invece favorevole al rinvio, purchè breve, il senatore Piccolo, esprimendo l'avviso che esso non contrasta con l'urgenza, da tutti riconosciuta, del disegno di legge.

Dopo interventi del senatore Perri, che preannuncia la propria astensione dal voto, e del senatore Tansini, il quale, pur non pregiudizialmente contrario ad un breve rinvio, reputa opportuno rispettare la decisione adottata dall'Ufficio di presidenza, il Presidente fra presente che i programmi indicativi di un organo quale l'Ufficio di Presidenza non possono prevalere sulle decisioni assembleari; pone pertanto ai voti la proposta di rinvio, che è accolta dalla Commissione.

Circa il programma dei lavori, dopo interventi dei senatori Abenante, Raia, Catalano, Cavalli, Ferri, Aimoni, ed Andò, la Commissione delibera di riunirsi per l'esame dei provvedimenti sulla casa martedì 6, nel pomeriggio, mercoledì 7 e giovedì 8 luglio.

« Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte » (1659), d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Genco, dichiarandosi contrario all'attuale formulazione del provvedimento, che incide — inopportunamente, a suo avviso — su princìpi sanciti nel codice della navigazione, in particolare per quanto riguarda i poteri delle Capitanerie di porto di regolamentare gli attracchi; nel sottolineare l'opportunità di includere nel Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona i rappresentanti dei comuni di Vado Ligure e di Bergeggi, conclude proponendo, non formalmente, di rinviare la discussione per consentire —

anche alla luce della legge-quadro preannunciata dal Governo — una più meditata valutazione del provvedimento.

I senatori Cavalli, Tansini ed Avezzano Comes si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge; in particolare, il senatore Cavalli, dopo aver rilevato che anche organismi i quali in passato avevano espresso riserve sul provvedimento hanno modificato tale loro atteggiamento, ricorda che il disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati da tutte le parti politiche.

Dopo interventi del senatore Abenante (il quale fa presente l'opportunità di un dibattito in Commissione, con la partecipazione del Ministro, su tutti i problemi portuali) e del senatore Piccolo (il quale osserva che « leggine » come quella in esame consentono un miglior funzionamento degli enti portuali cui si riferiscono), il sottosegretario Cavezzali, nel richiamare quanto detto nella seduta del 17 giugno scorso e nell'assicurare che si renderà interprete presso il Ministro della richiesta del senatore Abenante, dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda il provvedimento in esame.

Senza ulteriore discussione, sono infine approvati i tre articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 6 luglio, alle ore 17, mercoledì 7 luglio, alle ore 10, e giovedì 8 luglio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna ad esclusione del disegno di legge n. 1659, che è stato approvato.

La seduta termina alle ore 12.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Sabato 3 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (1482).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30